



N. 69 del Reg.

Data della deliberazione
27-11-2013

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	VARIAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE IMU
-----------------	---

L'anno duemilatredecim il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 19:30 e segg. in Grammichele e nella solita Sala delle adunanze Consiliari, in seduta Ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

PALERMO PIETRO	P	VITALE MARCELLO	P
GIANDINOTO GIANCARLO G.	P	CANNIZZO NUNZIO M.	P
GIANDINOTO RENZO	P	LAROCCA GIUSEPPE P.	P
GIANDINOTO IGNAZIO M.	P	VERSO FILIPPO E.	P
SCIRE' AGATA S.	P	COSTANZO SALVATORE	P
TORNELLO CONCETTA LIDIA	P	ZAPPARRATA ROCCO	P
FILIA PAOLO	P	UMANA CONCETTA	P
CAMPANELLO ROSARIO	P	GRECO DESIRE' G.	P
SILECI SALVATORE	P	CALI' SEBASTIANO	P
BARONE RAFFAELE	P	PALERMO NATASCIA	P

Presenti: 20 Assenti: 0

Assume la Presidenza il GEOMETRA 0 PALERMO PIETRO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott. PEPE VALENTINO

Scrutatori Consiglieri:

Per l'Amministrazione sono presenti:

La seduta è Pubblica.

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

VISTO l'art. 4 del D.L. 2-3-2012, n. 16, così come convertito, con modifiche dalla L. 26-4-2012, n. 44;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'I.C.I.;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

OSSERVATO che i presupposti del nuovo tributo sono pressoché analoghi a quelli già previsti per l'I.C.I.;

CONFERMATO che i soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono i proprietari o i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili rientranti nel presupposto oggettivo;

VERIFICATO che, sono assoggettati all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

ATTESO che la definizione delle diverse tipologie di immobili è mutuata dall'art. 2 del D.Lgs. 504/92, che delinea le caratteristiche di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO che, ai sensi degli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo n° 446/97 i Comuni possono disciplinare, con regolamento, le proprie entrate tributarie, salvo quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;

RILEVATO che questo Ente con atto deliberativo dell'Organo Consiliare n° 49 del 31 Ottobre 2012 ha approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria,

CONSIDERATO che l'art. 2 bis comma 1 del Decreto legge 31 agosto 2013 n°102 così come convertito nella Legge 28 Ottobre 2013 n° 124, prevede che i Comuni, per l'anno 2013 limitatamente alla seconda rata, dell'Imposta Municipale propria, possono ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e le relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

VISTO il comma 2 dell'art. 2 bis del Decreto legge 31 agosto 2013 n°102 così come convertito nella Legge 28 Ottobre 2013 n° 124, che attribuisce ai comuni un contributo in conseguenza del minor gettito;

VISTO l'art. 4 del D.L. 16/2012 c. 12-quinquies che stabilisce che, ai soli fini IMU, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;

VISTA la nota prot. 5605/2013 del M.E.F., con la quale il suddetto Ministero ribadisce che:

- a) ai sensi del citato art. 13 c. 10, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale, i soci assegnatari possono beneficiare della sola detrazione e non dell'aliquota ridotta e della maggiorazione per i figli, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche;
- b) ai sensi dell'art. 4 del D.L. 16/2012 c. 12-quinquies, all'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, solo ai fini IMU, è riconosciuto il diritto di abitazione e pertanto gli devono essere riconosciute le agevolazioni previste dalla legge per l'abitazione principale a prescindere dalla circostanza che sia titolare di diritti reali su altre unità immobiliari;

RILEVATA quindi la possibilità di poter procedere a una variazione regolamentare;

CONSIDERATO che per l'approvazione della predetta variazione regolamentare da parte del Consiglio Comunale occorre acquisire il parere dell'Organo di Revisione Contabile, dell'art.239 del Dlgs 267/2000;

Dato atto che occorre predisporre emendamento tecnico all'approvando bilancio di previsione prevedendo € 10.000 di minore entrata al capitolo dell'IMU Tit. I € 15.000, e maggiore entrata al Tit II € 15.000 "Altri Trasferimenti dello Stato" capitolo nel quale lo Stato ha trasferito la prima rata dell'IMU abolita per la prima casa;

VISTO l'art.14 comma 8 del Dlgs n° 23/201;

VISTO lo statuto Comunale;

VISTO il Dlgs n° 267/2000, la L.R. n° 23/2000, e l'O.R.E.E.L.L.;

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;

PROPONE

Di eliminare l'art. 9 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), così come approvato e riscriverlo considerando solo le assimilazioni che il comune con propria potestà regolamentare può deliberare e cioè:

"Articolo 9 - ASSIMILAZIONI - Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Di equiparare all'abitazione principale l'immobile concesso in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado nel quale gli stessi hanno stabilito la propria residenza anagrafica. Per l'anno 2013 tale equiparazione si applica limitatamente alla seconda rata dell'Imposta Municipale propria."

Per quanto riguarda l'equiparazione ad abitazione principale dell'abitazione del soggetto passivo che a seguito di separazione risulta assegnatario della casa coniugale, non occorre specificarla nell'art. 9 in modifica, in quanto il suddetto soggetto passivo risulta già elencato nell'art. 4 lett. e) del regolamento IMU.

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL CONSIGLIERE ANZIANO

GIANDINOTO GIANCARLO G.

**IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

0 PALERMO PIETRO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. PEPE VALENTINO

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo Comune dal _____ al _____, a norma dell'art. 11 della L.R. 44/1991 come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/04.

Grammichele,

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. PEPE VALENTINO

Il sottoscritto Segretario Generale,

ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

è divenuta esecutiva:

c)essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile

Grammichele,

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. PEPE VALENTINO

La presente deliberazione é copia conforme all'originale

Si rilascia per _____

Grammichele, li _____

Il Segretario Generale
(Dr. Valentino Pepe)